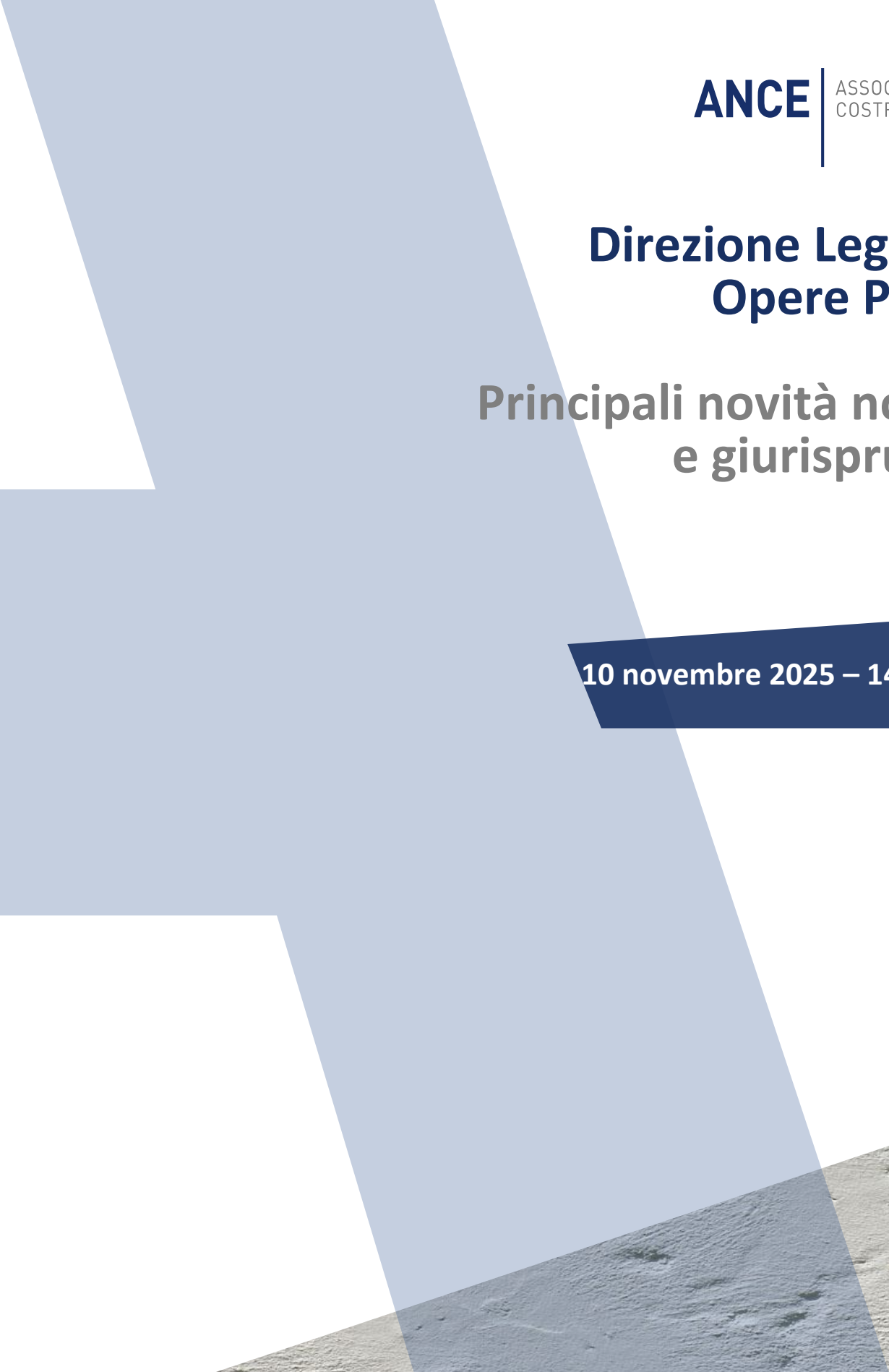




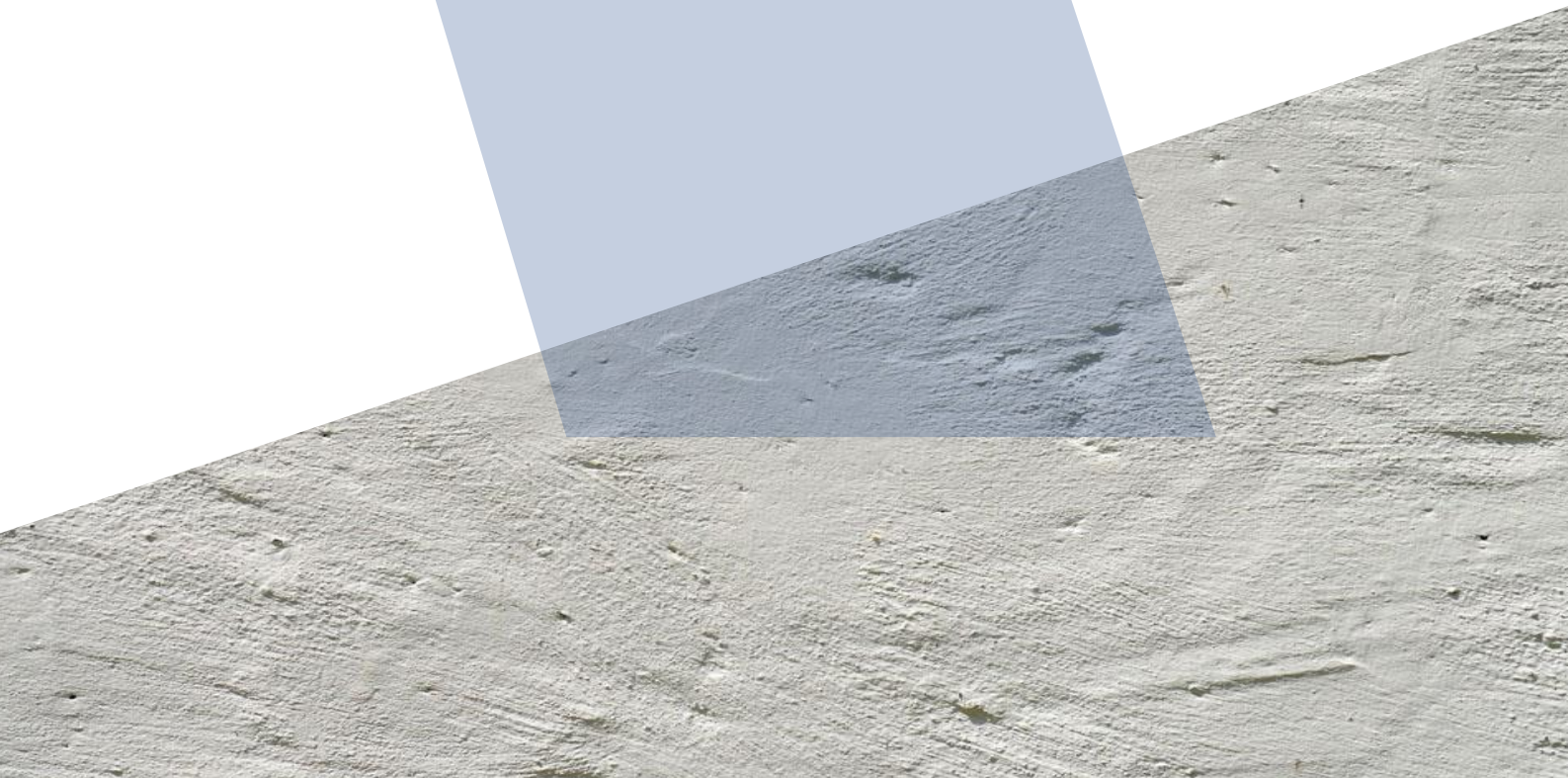
ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

Principali novità normative e giurisprudenziali

10 novembre 2025 – 14 novembre 2025



PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

SUBAPPALTO A CASCATA: IL MIT CHIARISCE I TERMINI PER L'AUTORIZZAZIONE

Con il parere n. 3626 del 2 ottobre 2025, il MIT ha fornito chiarimenti sui termini per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto "a cascata".

In particolare, è stato richiesto se i termini per l'autorizzazione debbano riferirsi all'importo del contratto principale oppure a quello del subappalto già autorizzato, nel caso in cui un subappaltatore chieda di affidare a sua volta parte delle prestazioni.

La risposta del MIT ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 119, comma 16, del D.lgs. 36/2023, i termini ridotti (15 giorni, pari alla metà dei 30 ordinari) si applicano quando il subappalto ha un importo inferiore a 100.000 euro o al 2% delle prestazioni affidate. Nel caso esaminato, trattandosi di un subappalto "a cascata" di 18.700 euro, trova applicazione il termine di 15 giorni per l'autorizzazione da parte della stazione appaltante.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#))

*** **

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E LIMITI ALLA DISCREZIONALITÀ: I CHIARIMENTI DELL'ANAC

Con la Delibera n. 430/2025, l'ANAC è intervenuta su una procedura di gara finanziata con risorse PNRR, segnalando plurime irregolarità nella documentazione predisposta dalla stazione appaltante e richiamando i limiti alla discrezionalità amministrativa nella determinazione dei requisiti di partecipazione.

L'ANAC ha considerato non conforme alla normativa vigente la previsione, contenuta nel disciplinare, di un requisito economico-finanziario ulteriore rispetto all'attestazione SOA. Ai sensi dell'art. 100 d.lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.12, la qualificazione SOA costituisce infatti l'unico strumento idoneo a dimostrare capacità tecniche ed economiche negli appalti di lavori.

La richiesta di un parametro aggiuntivo risulta dunque ingiustificatamente restrittiva e potenzialmente idonea a comprimere la concorrenza.

Oltre alla violazione principale relativa ai requisiti di partecipazione, l'Autorità ha rilevato ulteriori profili di illegittimità:

1. Assenza di progettazione a base di gara

La procedura è risultata priva di un adeguato livello di progettazione posto a base di gara, in contrasto con gli artt. 41 e Allegato I.7 del Codice.

Ciò determina incertezza sull'oggetto dell'appalto e sulle prestazioni richieste.

2. Ripetizione di lavori analoghi priva dei presupposti di legge

La documentazione prevedeva la facoltà di ricorrere alla ripetizione di lavori analoghi ex art. 76, comma 6, nonostante mancassero i presupposti essenziali, tra cui un progetto posto a base della gara originaria.

La previsione ha inoltre inciso in modo improprio sul calcolo del valore complessivo dell'appalto.

3. Punteggi premiali per prestazioni aggiuntive non previste nel progetto esecutivo

Il disciplinare attribuiva punteggi per l'offerta di un periodo ulteriore di manutenzione ordinaria delle opere, in contrasto con l'art. 108, comma 11, che vieta alle amministrazioni di valorizzare opere o servizi estranei all'oggetto dell'appalto.

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, l'Autorità ha:

- **invitato** la stazione appaltante ad annullare in autotutela bando, disciplinare e atti conseguenti;
- **raccomandato**, in caso di riedizione della procedura, di adeguare integralmente la documentazione ai principi di proporzionalità, trasparenza e correttezza;
- **assegnato** un termine di 30 giorni alla stazione appaltante per conformarsi alle indicazioni, avvertendo della possibile impugnazione degli atti in caso di mancato adeguamento.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Delibera ([clicca qui](#))

*** **

CAUSE DI ESCLUSIONE: IL MIT CHIARISCE L'APPLICAZIONE DELL'ART. 94 DEL CODICE DEI CONTRATTI

Con il parere n. 3697 del 2 ottobre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito l'ambito di applicazione della causa di esclusione prevista dall'articolo 94, comma 5, lettera c) del D.lgs. 36/2023.

Il quesito riguardava l'estensione dell'obbligo di trasmettere il rapporto sulla situazione del personale — previsto dall'articolo 46 del Codice delle pari opportunità (D.lgs. 198/2006) — anche alle procedure non finanziate con risorse PNRR o PNC.

Il MIT ha precisato che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 209/2024, l'articolo 57, comma 2-bis, rinvia all'allegato II.3 del Codice, il quale si applica a prescindere dal tipo di finanziamento.

Ne consegue che la mancata trasmissione del rapporto sulla situazione del personale costituisce causa di esclusione in tutte le procedure di gara, anche quando finanziate con fondi nazionali o mezzi propri dell'Ente.

Per maggior informazioni si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#))

*** **

Focus Giurisprudenza

CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI: OBBLIGO INDEROGABILE NEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI

Con la sentenza n. 728 del 2 ottobre 2025, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha riconosciuto il carattere obbligatorio della clausola di revisione prezzi nei contratti pubblici di lavori, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 4/2022, e ha confermato la necessità di applicare i prezziari aggiornati previsti dall'art. 26 del d.l. n. 50/2022.

La vicenda trae origine da un appalto per la realizzazione di opere infrastrutturali di rilevanza strategica. L'impresa esecutrice aveva richiesto l'inserimento della clausola revisionale e l'applicazione dei prezziari aggiornati, contestando il diniego, formatosi per silenzio, delle relative istanze.

In primo grado, il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo che la normativa emergenziale imponesse l'obbligo di inserire la clausola di revisione prezzi nei documenti di gara e nel contratto, trattandosi di previsione imperativa suscettibile di eterointegrazione automatica ex art. 1339 c.c. Il giudice aveva inoltre riconosciuto la necessità di utilizzare i prezziari aggiornati in base alle disposizioni del d.l. n. 50/2022.

Il CGARS, confermando integralmente la decisione, ha ribadito che l'art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 4/2022 prevede un obbligo inderogabile di inserimento della clausola di revisione prezzi nei contratti pubblici di lavori banditi nel periodo di efficacia della norma. Tale previsione, di natura imperativa, integra di diritto gli atti di gara e il contratto anche in assenza di espressa previsione. Parimenti, l'art. 26 del d.l. n. 50/2022 impone l'applicazione dei prezziari aggiornati, al fine di garantire il corretto equilibrio economico dei rapporti contrattuali.

Il Collegio ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, ritenendo che il meccanismo di eterointegrazione previsto dal diritto interno non contrasti con l'art. 89 della direttiva 2014/25/UE.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

*** **

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 21/10/2025, N. 8155

Con la sentenza n. 8155 del 21 ottobre 2025, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla questione della discordanza tra importi espressi in cifre e in lettere nell'offerta economica presentata in gara.

La vicenda trae origine da una procedura di affidamento di lavori pubblici in cui l'offerta di un concorrente presentava una difformità tra il ribasso indicato in cifre e quello riportato in lettere.

In primo grado, il TAR aveva accolto il ricorso proposto dall'impresa seconda classificata, ritenendo riconoscibile l'errore materiale e, quindi, rettificabile l'indicazione in lettere alla luce dei principi di conservazione degli atti e di massima partecipazione, valorizzando l'effettiva volontà dell'offerente.

Il Consiglio di Stato ha confermato tale impostazione, ribadendo che la regola prevista dalla *lex specialis* – secondo cui prevale l'indicazione in lettere – deve essere coordinata con i criteri legali di interpretazione dei contratti (artt. 1362 ss. c.c.), come precisato anche dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, 2 luglio 2025, n. 5712; 21 marzo 2024, n. 2784; 28 maggio 2025, n. 4635).

Tali criteri impongono di ricercare la reale intenzione del concorrente e di evitare un'applicazione formalistica che possa stravolgere tale volontà, in coerenza con il principio di buona fede oggettiva (art. 1366 c.c.) e con l'interpretazione sistematica dell'offerta (art. 1363 c.c.).

In questa prospettiva, il Collegio ha sottolineato che la *lex specialis* non può derogare a tali criteri di rango superiore, ove questi non abbiano una funzione meramente suppletiva: la regola di gara deve quindi essere letta alla luce delle disposizioni del codice civile e non può essere applicata in modo rigido o automatico quando ciò comporti una distorsione della volontà effettiva dell'offerente.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, la prevalenza dell'espressione in lettere trova applicazione solo in presenza di effettiva incertezza o contraddizione dell'offerta, non invece quando l'errore sia meramente materiale e facilmente riconoscibile. È quindi legittimo, in tali casi, valorizzare gli elementi complessivi dell'offerta economica per ricostruire il contenuto negoziale effettivo.

Il Collegio ha richiamato, inoltre, il principio affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 13 novembre 2015, n. 10, secondo cui, in caso di discordanza macroscopica tra la proposta espressa in cifre e quella espressa in lettere, occorre attribuire rilievo agli elementi diretti ed univoci idonei a configurare un errore meramente materiale o di scritturazione, permettendo così alla commissione aggiudicatrice di emendarlo, dando prevalenza all'effettivo valore dell'offerta.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)